



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

1° Settore - Politiche Comunali e Gestione delle Risorse

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE. COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 56 DEL 29/12/2008 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CC. N. 55 DEL 22/12/2009 (ART. 11)

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina le entrate comunali, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 2 – Finalità e principi del Regolamento.

1 Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie, e a disciplinare gli obblighi che il Comune si assume per garantire i seguenti diritti del contribuente:

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 3 – Individuazione delle entrate comunali

1 Costituiscono entrate comunali, disciplinate dal presente Regolamento:

- le entrate tributarie
- le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio
- le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale
- le entrate derivanti da canoni d'uso
- le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo
- le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative
- le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Articolo 4 - Responsabilità

1. La gestione di una o più entrate è attribuita ad un responsabile in relazione a quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera d), del D. Lgs. n. 446/97, designato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il responsabile dell'entrata provvede, in particolare, alle misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) riscossione e accertamento dei crediti;

- b) rimborso degli indebiti;
- c) controllo degli adempimenti dei soggetti gestori;
- d) irrogazione delle eventuali sanzioni ai trasgressori;
- e) apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli;
- f) formazione delle ingiunzioni;
- g) cura degli atti occorrenti per la difesa e rappresentanza del Comune in giudizio, nonché definizione delle liti mediante conciliazione giudiziale.

Articolo 5 - Principi in materia di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata, il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. I regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. I regolamenti concernenti le entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera di approvazione, sono trasmessi al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e vengono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 6 - Gestione e riscossione

- 1 Le attività di gestione, liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) delle entrate tributarie sono affidate dal Comune alla Società S.E.PI. s.p.a., partecipata, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 446/1997 e dell'113 del Decreto Legislativo n. 267/2000
- 2 Alla stessa Società è affidata la riscossione delle altre entrate non tributarie.
- 3 La riscossione delle entrate è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Per le entrate riscosse dalla società di cui al comma 1, questa svolge la propria funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.
- 4 La Società affidataria delle riscossione cura l'incasso e la rendicontazione al Comune delle entrate, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, i tempi di riversamento delle entrate alla tesoreria del Comune, di rimborso al contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata che non sia già stabilita dalla legge dal regolamento o da altre norme rilevanti.
- 5 Le funzioni della Società ed i suoi rapporti con il Comune sono regolati, in base alle norme di legge vigenti, alle disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti relativi alle singole entrate, dall'atto costitutivo della società stessa, dal suo Statuto e dal contratto di servizio.
- 6 La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dalla Società affidataria della riscossione ovvero dall'ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639. La Società affidataria della riscossione, ovvero l'ufficio comunale competente, possono affidare la riscossione coattiva al Concessionario del servizio nazionale di riscossione, in base al D. Lgs. n. 112/1999, mediante ruolo.

7. II Consiglio Comunale determina la forma di gestione di ciascuna entrata secondo quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

8 L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente o il contribuente.

Articolo 7: - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1 Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base agli articoli 52 del D. Lgs. 446/97 e 36 della Legge 23.12.2000 n. 388, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.

2 Per le singole entrate per le quali non esistono regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante il versamento con bollettini di conto corrente postale, o bancario intestati alla società incaricata della riscossione, oppure, secondo le altre modalità aggiuntive predisposte.

Articolo 8 - Principi in materia di sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di entrata si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali di riferimento.

2. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi 471/472/473 del 18 dicembre 1997.

3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Articolo 9 - Principi in materia di controlli e recuperi

1. Il responsabile di ciascuna entrata, ovvero per le gestioni affidate alla Società affidataria della riscossione quest'ultima, provvede al controllo di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti da norme di legge o di regolamenti che disciplinano le singole entrate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. Anteriormente all'ingiunzione, il responsabile dell'entrata ovvero per le gestioni affidate alla Società affidataria della riscossione, quest'ultima provvede alla notificazione di un avviso di accertamento o liquidazione oppure, nei casi di entrate non tributarie, di un atto motivato, invitando il presunto debitore a presentare chiarimenti o a provvedere al pagamento.

3. Gli avvisi e atti, di cui al comma 2, sono notificati anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, presso il domicilio o la residenza del destinatario risultanti dai registri dell'anagrafe o, comunque, dagli elementi in possesso degli uffici. Ai fini della notifica

dell'atto a mezzo posta si applicheranno le disposizioni contenute nella Legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

4. Per gli atti menzionati nel presente articolo, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993 n. 39 e dell'art. 1 comma 87 della Legge 28.12.1995 n. 549.

Articolo 10 – Riscossione coattiva.

1 La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dalla Società Entrate Pisa S.P.A., ovvero dall'ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14.4.1910 n. 639.

2 Nel caso in cui insorga nei confronti dell'amministrazione un debito, trascorso il tempo di ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, la Società Entrate Pisa S.P.A. o l'ufficio comunale competente possono inviare solleciti di versamento, anche per via telefonica o telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di procedere alle fasi successive di accertamento ed eventuale riscossione coattiva. Le spese relative all'istruttoria ed all'invio del sollecito si intendono a carico del contribuente; per l'entità delle spese si rinvia alle determinazioni degli uffici preposti.

Articolo 11– Rateazioni

1 Il pagamento delle entrate comunali (anche se intimato con ingiunzione fiscale) può essere rateizzato con provvedimento del responsabile dell'entrata su istanza dell'interessato.

2 L'ammontare di ogni rata, il cui limite massimo non può superare il numero di 6, non può essere inferiore ad € 100,00.

3. Le rate hanno cadenza bimestrale e scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento alla scadenza prevista il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione.

4 Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi, calcolati secondo il successivo articolo 13.

5. In presenza di comprovate situazioni eccezionali, la S.E.PI. s.p.a., a seguito di autorizzazione da parte del Comune, provvede a concedere rateazioni in deroga ai limiti temporali e pecuniari previsti dal presente Regolamento.

6 In caso di atti impositivi tributari, ordinariamente, il contribuente, deve far pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento.

7 Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata, il contribuente deve far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima qualora intenda avvalersi del beneficio.

8. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla regolarizzazione della posizione debitoria del soggetto sanzionato mediante rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento (art. 203 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Articolo 12 – Importi minimi per recupero e rimborsi – Istanze di rimborso

1 In forza del principio di economicità non si procede a recuperi, anche coattivi, per somme relative a entrate comunali, inferiori a 15 euro, inclusi eventuali sanzioni ed interessi, per anno. Tale limite non è applicabile qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti la singola entrata.

2 I rimborsi di ciascuna entrata versata e non dovuta sono disposti dal responsabile ovvero, per le gestioni affidate alla Società affidataria della riscossione da quest'ultima, su richiesta motivata dell'interessato e nei termini previsti dalle singole disposizioni di legge.

3. Se il rimborso deriva da assenza di presupposto, si applica quanto previsto dall'art. 2033 del codice civile in materia di ripetizione dell'indebito.

4. In forza del principio di economicità non si procede a rimborso per somme inferiori a 15 euro, inclusi i relativi interessi.

5. Su richiesta motivata del contribuente ed a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, è ammessa l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione tra credito e debito (anche se derivante da liquidazioni/accertamento) relativi alla medesima entrata.

Articolo 13 – Interessi dovuti su versamenti, rimborsi e rateazioni.

1 Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento/liquidazione/ingiunzione, sono dovuti gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, in misura pari al tasso di interesse legale.

2 Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso dall'Amministrazione.

3 Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 11 del presente Regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1) , in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 14 Ambito di applicazione dell'istituto.

1 La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e la Società Entrate Pisa S.p.a., si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

2 L'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formati non incidenti sulla determinazione del tributo.

3 Esulano pure dal campo applicativo le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4 L'accertamento può essere definito con adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 15 Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1 A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta si calcolano nella misura di $\frac{1}{4}$ del minimo previsto dalla legge.

2 L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari

3 L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato d'ufficio;

4 La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina in vigore nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto.

Art. 16 Attivazione del procedimento di definizione

1 Il procedimento può essere attivato:

a) A cura della Società Entrate Pisa Sp.a., nella persona del Funzionario Responsabile, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 17 Procedimento d'ufficio

1 Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, un invito a comparire, comunicando anche con lettera raccomandata il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione. L'invito a comparire va comunicato anche a tutti gli eventuali coobbligati.

L'invito deve indicare:

- la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
- il tributo oggetto dell'accertamento;
- gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
- il periodo d'imposta suscettibili di accertamento;
- la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dal precedente articolo 16;
- possibilità di chiedere un differimento della data fissata nell'invito a non oltre trenta giorni successivi;
- espressa menzione che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente.

2 Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che la Società Entrate Pisa S.p.a., ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituisce invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3 La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento d'ufficio non è obbligatoria.

Art. 18 Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1 La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, non motivata da cause di forza maggiore, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Funzionario Responsabile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art. 19 Contraddittorio tra Contribuente e Ufficio

1 Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. E' possibile fissare ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire ulteriore documentazione.

2 Delle operazioni compiute nel corso degli incontri viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

3 Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'articolo 21. E per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento

4 A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Art. 20 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1 Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al punto precedente, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata con A.R. o mediante consegna alla Società Entrate Pisa S.p.a., che ne rilascia ricevuta, indicando le generalità, il domicilio ed il codice fiscale, gli estremi dell'avviso di accertamento, il proprio recapito telefonico o di telefax.

2 L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3 Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.

4 Nel caso in cui il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al Contribuente l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

5 La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

6 Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire a norma del precedente articolo 18.

7 Il contribuente può rinunciare al procedimento inviando apposita comunicazione.

Art. 21 Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1 L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile. Al contribuente vengono contestualmente comunicate le modalità di pagamento.

2 Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 22 Perfezionamento della definizione

1 La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione con le modalità indicate nell'atto stesso delle somme dovute ovvero della prima rata di cui al comma tre.

2 Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la ricevuta dell'eseguito pagamento.

3 A richiesta dell'interessato è possibile il pagamento rateale del dovuto, secondo le disposizioni del presente Regolamento, con versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione.

4 L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza della prima rata, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 23 Esito negativo del procedimento

1 Oltre che nel caso di rinuncia del Contribuente previsto dal precedente articolo 21 comma 7, il procedimento si conclude con esito negativo quando non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2 Dell'esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui al precedente articolo 20 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.

In caso di esito negativo l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento.

Art. 24 Effetti della definizione

1 L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nel precedente punto, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2 L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla normativa nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto.

Articolo 25 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali.